

AMMINISTRAZIONE TRASPARENTE

INFORMATIVA SULL'IMPIEGO DI FONDI PUBBLICI

Liaeurofidi è gestore di attività di pubblico interesse e, quindi, in quanto soggetto preposto allo svolgimento di un'attività amministrativa, è tenuto ad ottemperare agli obblighi di trasparenza previsti dal D.lgs. 33/2013 e successive modifiche e integrazioni, e dalla Determinazione dell'ANAC n. 1134 dell'8/11/2017.

Liaeurofidi pubblica sul proprio sito istituzionale le informazioni ed i dati concernenti le attività svolte a valere sulle risorse pubbliche, consentendone l'accesso a chiunque senza necessità di autenticazione ed identificazione. L'obbligo di pubblicazione fa riferimento ai sensi dell'art. 26, comma 2 del D.Lgs. n. 33/2013 a tutti gli "atti di concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari alle imprese e comunque di vantaggi economici di qualunque genere a persone ed enti pubblici e privati, di importo superiore a mille euro".

I dati personali oggetto di pubblicazione sono stati raccolti nello svolgimento dell'attività di concessione della garanzia **Legge di Stabilità 2014**.

Liaeurofidi ha ricevuto fondi a presidio del rischio generato da nuovi finanziamenti ai sensi della Legge di Stabilità 2014 (art. 1, comma 54, l. 147/2013).

Norma a base dell'attribuzione (art. 27, c.1 lett. c, d.lgs. n.33/2013): si riporta il link della misura:
<https://www.mise.gov.it/index.php/it/incentivi/impresa/misure-per-il-rafforzamento-confidi>

Ufficio competente: (art. 27, c.1, lett. d, d.lgs. n.33/2013): Liaeurofidi – area attività creditizia - Tel. 035.199.10.510
E-mail: confidi@liabergamo.org

Responsabile del procedimento amministrativo (art. 27, c.1, lett. d, d.lgs. n.33/2013): Gianluigi Maffeis.

Modalità seguita per l'individuazione del beneficiario (art.27, c.1, lett. e, d. lgs.n.33/2013): i beneficiari sono individuati nel rispetto dei criteri e delle modalità previste dal Decreto 3 gennaio 2017 del Ministero dello Sviluppo Economico per il rilascio delle garanzie da parte di Liaeurofidi a valere sul Fondo rischi di cui all'art.1, comma 54, l. 27 dicembre 2013 n. 147.

I criteri per la valutazione del merito creditizio del richiedente sono indicati nel regolamento del credito, pro tempore vigente, approvato dal Consiglio di Gestione. Il processo istruttorio si conclude di norma entro 60 giorni dal ricevimento di tutta la documentazione necessaria per la delibera.

Si precisa che non è previsto l'istituto del "silenzio assenso" così come configurato dall'art. 20 L.241/1990 e successive modifiche, per cui Confidi è tenuto a dare riscontro al soggetto richiedente dell'ammissione o meno all'agevolazione.

Per i provvedimenti di diniego assunti dal Confidi il soggetto richiedente potrà fare ricorso all'Arbitro Bancario e Finanziario, alla giustizia amministrativa e alla giustizia ordinaria.